

Cedu e Corte Costituzionale: una nuova euristica giudiziale?

PIERO GAETA

1. Premessa: perché nulla è come prima

Ogni interpretazione che adegui contenuti ed assiologie di una norma ai principi della Carta fondamentale o che ne proclami la radicale incompatibilità con essi modifica l'intero orizzonte dell'ordinamento: ne accresce la vastità e l'intensità, lo rende più armonico tra le varie parti, ne esalta la sinergia delle connessioni. Ma ci sono interpretazioni che vanno oltre questo effetto ordinario, perché edificano il futuro: non — per dirla con Sergio Quinzio — "il futuro astratto e lontano verso il quale il tempo penosamente procede", ma il futuro che irrompe nella stessa interpretazione che lo pronuncia. È, insomma, il *modicum fermentum* che *totam massam corrumpit*, nel significato letterale e nobile del verbo: l'esegesi in grado di mutare il volto del sistema, di falsificarlo, dando inevitabilmente la sensazione — propria dei passaggi epocali — che un ordine concettuale, prima ancora che giuridico, si vada ormai sfrangiando. Incarna certamente un'interpretazione di tal genere la sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, meglio nota, nella vulgata, come la seconda sentenza Dorigo. La linea della cresta sulla quale si incanala il cambiamento vedeva — com'è noto — due versanti di problemi contrapposti, autentici antipodi di valore: da un lato, l'esigenza di salvaguardare la *fairness* del processo alla luce dei diritti e principi sanciti in Convenzione, che Strasburgo esige siano rispettati [art. 46, CEDU, § 1, che impegna gli Stati contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive

della Corte» (EDU)]; dall'altro, la necessità di preservare la legalità nazionale espressa nel giudicato: dunque, l'esigenza di certezza (quindi di eguaglianza e quindi anche di giustizia, dal punto di vista "nazionale"), che vuole appunto intangibile — perché legalmente formatasi e, dunque, presuntivamente "giusta" — una sentenza definitiva di condanna. È altrettanto noto il risultato interpretativo cui sono pervenuti i giudici della Consulta: è costituzionalmente illegittimo — perché viola l'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, per esso, l'art. 117, primo comma, della Costituzione — l'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi del citato art. 46, paragrafo 1, della Convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione medesima. Né la vicenda giudiziaria, né la scansione argomentativa di tale pronuncia possono costituire oggetto di queste riflessioni: fin troppo note ed "ingombranti" nella loro articolazione, esse rappresentano piuttosto lo sfondo per innestare riflessioni ulteriori, che superano lo stesso contesto in cui è maturata tale decisione. La prima di esse è capire se la tradizionale *ordinatio ad unum* che storicamente ha espresso l'efficacia preclusiva del giudicato «cede il passo ad uno sforzo verso una *ordinatio ad plura* e *ad plures*» (così, in altro contesto, P. PIOVANI, *Giusnaturalismo ed etica moderna*, Bari, 1961, p. 95), cioè verso giurisdizioni integrate (nazionale e sovranazionale), che producono decisioni (diversamente) intangibili, in relazione a presupposti e criteri diversi: rispetto delle regole processuali interne, da un lato; piena osservanza dei diritti fondamentali, dall'altro (*ordinatio ad plura*, appunto). In pratica, più giudicati (uno dei quali "prevalente" sull'altro), fondati su regole di produzione diverse, aventi l'uno lo scopo di accertare la conformità del risultato alle regole ed alla legge nazionale, l'altro — quello in dimensione sovranazionale — di assicurarne soprattutto la conformità ai diritti fondamentali, conformità cui deve pure soggiacere la legge processuale nazionale (F.M. IACOVIELLO *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2011, 794 s., § 6). La seconda riflessione consegue alla prima e riguarda il giudice nazionale: occorre precisamente chiedersi se l'epilogo restitutorio che la nuova ipotesi di revisione innesta nell'ordinamento

comporti, con il vacillare dell'ordine precedente, una svolta culturale e metodologica dell'attività ermeneutica. In poche parole se, tramontato il mondo unitario retto da un solo diritto e da una sola *lex*, al tradizionale "controllo di costituzionalità" della legge si debba accompagnare un (altrettanto doveroso) "controllo di convenzionalità"; meglio: se quest'ultimo debba costituire ormai una *routine* culturale dell'esegesi giudiziale, in funzione di profilassi del giudicato ingiusto e di realizzazione della tutela "più intensa" della garanzia dei diritti (Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Riassunto in un interrogativo: il giudice nazionale deve autonomamente tendere al *fair trial* — che sembra essere qualcosa di più e di diverso dal "processo secondo le regole" — attingendo alla *sostanza* dei diritti fondamentali nel processo e garantendoli persino "oltre" le regole formali interne che parrebbero presidiarli?

2. "Cambia forse un Etiope la sua pelle?"

Verrebbe da rispondere, di primo acchito, con la splendida metafora del profeta Geremia (13, 23) sull'immodificabilità delle cose: "Cambia forse un Etiope la sua pelle o un leopardo la sua picchiettatura?". Come dire: il processo penale è sempre applicazione delle regole che lo disciplinano innanzitutto nell'ordinamento nazionale ed il giudicato, conseguito attraverso la loro corretta applicazione, non può mutare pelle (*i.e.*: perdere le sue caratteristiche) nella prospettiva di applicazione di regole diverse. Ma la smentita di tali affermazioni si coglie proprio guardando alle origini della vicenda Dorigo. Relativamente ad essa, la Corte europea ha stabilito la violazione dell'art. 6 della Convenzione — dunque, la natura *unfair* di quel processo — nonostante esso si fosse svolto nel pieno rispetto delle regole processuali nazionali che, in quel momento, lo disciplinavano. Alla condanna di Paolo Dorigo si era infatti pervenuti sulla base di dichiarazioni che — rese nel corso delle indagini preliminari da parte di tre coimputati non esaminati in dibattimento, essendosi legittimamente avvalsi della facoltà di non rispondere — erano state "recuperate" nel dibattimento. Meccanismo, questo, effetto proprio della nota sentenza di illegittimità costituzionale relativa all'art. 513 c.p.p., la n. 254 del 1992. La regola processuale legittimamente applicata dai giudici nazionali era, insomma, frutto addirittura di un "innesto" operato dalla Corte costituzionale in funzione di una piena armonizzazione

con la Carta fondamentale: e, nondimeno, meccanismo ritenuto dalla Corte di Strasburgo in contrasto con l'art. 6, § 3 lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché privava l'accusato del diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, così determinando la non equità del processo. Come dire che il bene più grande (e cioè la "correzione" in senso costituzionale di una norma processuale) è divenuto il male più grande (la violazione del diritto fondamentale ad interrogare il teste d'accusa): insomma, la più classica *corruptio optimi*. È nel vero, allora, chi afferma che, «per noi, quel che conta è che il processo sia conforme alle regole; per la Corte europea non basta: il processo è *fair* se è conforme ai diritti [...] La legittimità è semplice conformità alle regole, la *fairness* è molto di più: se la regola è ingiusta, la *fairness* è violata dalla regola. Cioè un processo, legittimo per noi, diventa *unfair* per la Corte europea» (F.M. IACOVIELLO, *loc.ult.cit.*). Dunque: nonostante la perentoria metafora del profeta, il processo può modificare la sua pelle (*i.e.*, vedere alterate/disapplicate le sue regole per un fine superiore di garanzia dei diritti) ed il giudicato mutare la sua intangibilità (*i.e.*, vedere la propria efficacia preclusiva) assai più facilmente della picchiettatura del leopardo. Ma può (deve?) essere il giudice nazionale ad effettuare tale scoloritura? O, fuor di metafora: è il giudice comune a doversi proporre non solo quale formale garante delle regole del processo, ma anche — talvolta persino *oltre* le regole — quale custode delle garanzie sostanziali attinenti ai diritti fondamentali nel processo?

3. Una nuova euristica giudiziale?

La Corte costituzionale non ha fornito risposta positiva a tale quesito, né, ovviamente, avrebbe potuto farlo. Ma la sentenza Dorigo, ben più di quanto normalmente accada per ogni additiva di principio, assegna al giudice comune una progettazione operativa davvero straordinaria. Precisamente, un'attività euristica tesa a reperire il "miglior diritto possibile" — costituito dalla più intensa garanzia per i diritti nel processo — attraverso un programma esplorativo cui il giudice è chiamato provando consapevolmente a percorrere diverse possibili vie inventive, per poi sceglierne e seguirne una sola. In breve, dopo la sentenza Dorigo, sembra essere autorizzata (o, forse, sollecitata) una diversa euristica giudiziale: e ciò non soltanto in funzione preventiva — vale a dire per stornare il

pericolo di una futura dichiarazione di violazione dell'art. 6 della CEDU –, ma anche in funzione riparativa, allorquando, accertata la violazione della norma convenzionale, occorra adottare i provvedimenti conseguenti per eliminare gli effetti di tale violazione. Vediamo come.

Il punto di partenza è rappresentato dal nocciolo irriducibile di verità che la sentenza della Corte costituzionale esibisce con il disarmo della semplicità: il valore della certezza del giudicato è stato ritenuto recessivo rispetto alle «compromissioni di particolare pregnanza [...] delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona» nel processo (*Cons. in dir.*, n. 8). La preclusione, propria della cosa giudicata, non si realizza cioè allorquando — pur formalmente rispettate le scadenze procedurali e le regole che le scandiscono — è pretermessa una fondamentale garanzia per una violazione probatoria (come nella specie) o di difesa (come avviene nel finitimo ambito del processo contumaciale). Ma questo nocciolo di verità irriducibile presuppone (come acutamente evidenziato da A. RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la convenzione europea dei diritti umani... ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in *AIC (Rivista telematica)*, 2/2011, p. 16) che la Corte abbia adottato «una prospettiva (metodica, ancor prima che teorico-ricostruttiva) di stampo assiologico-sostanziale, che vede le *norme* sui diritti, quelle della Convenzione così come quelle della Costituzione, su di un piano orizzontale», sì da consentire al giudice «di attingere laddove, a suo giudizio, si ha la più "intensa" tutela dei diritti». Dunque, non una prospettiva gerarchico-formale che vede comunque le norme convenzionali subordinate a quelle costituzionali, ma una "pari ordinazione" delle une e delle altre che invita il giudice comune a reperire il diritto sulla base della migliore garanzia possibile: le norme del processo sono, insomma, soggette a duplice controllo di compatibilità — quello di "costituzionalità" e quello di "convenzionalità" — avente pari legittimità giuridica ed eguale dignità assiologica. La tavola dei valori, insomma, si duplica: e ben può accadere (raramente, è vero: ma accade ed il caso Dorigo è lì a ricordarcelo) che ciò che per l'una risulta compatibile, sia invece inghiottito dal gorgo nero dell'altra.

Ecco perché si può parlare, in senso proprio, di "attività euristica" del giudice: egli è chiamato a *jus reperire cogitazione*, ad "andare a cercare" il diritto mettendo a frutto un metodo, una «capacità di scoperta» del sillogismo (il "*tèn dÿnamin toū euriskein*" degli *Analitici primi* aristotelici) che gli consenta di trovare da sé il *vero*, vale a dire il diritto processua-

le armonizzabile con entrambe le tavole assiologiche. Anche a costo di “forzare” il significato tradizionale di una norma processuale, attribuendole valenze e significati inediti, pur di superare con successo questo doppio scrutinio.

4. Un esempio: il contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto

Il discorso — come si intuisce — è complesso e delicato: e risulta impossibile dipanarlo, con argomentazioni sistematiche, in queste brevi riflessioni. Forse un esempio vale, meglio di molte parole, a chiarire il senso complessivo. Nel noto caso Drassich, la Corte europea, con sentenza dell'11 dicembre 2007 (II^a sez., *Requête* n. 25575/04) ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione, affermando il principio che è diritto dell'imputato essere informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche — e in modo dettagliato — della qualificazione giuridica data a questi fatti. Era infatti accaduto che il ricorrente, imputato di corruzione, avesse dedotto davanti alla Corte di cassazione la prescrizione del reato e che l'organo di legittimità (Sez. I, n. 23024 del 4 gennaio 2004, Rv. n. 230440) avesse rigettato il ricorso, riqualificando i fatti nella fattispecie di cui all'art. 319-ter c.p.: ciò sul presupposto che fosse potere-dovere del Giudice di legittimità attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, anche a costo di escludere l'applicazione di una causa di estinzione quale effetto di tale più grave qualificazione del reato. La Corte EDU — dinnanzi alla quale l'imputato aveva lamentato che di tale riqualificazione non fosse stato informato in tempo utile — ha riconosciuto l'esistenza di una violazione del diritto dell'imputato ad essere informato in maniera dettagliata sulla natura e sui motivi dell'accusa perché “diversi” sarebbero stati i mezzi difensivi scelti per contestare l'azione se la riqualificazione (o l'informazione della sua concreta possibilità) fosse stata adottata prima della deliberazione finale del vertice della giurisdizione.

L'epilogo della vicenda è significativo. La stessa Corte di cassazione ha infatti ritenuto, qualche tempo dopo (Cass. VI 12 novembre 2008, Drassich, RV 241754), la necessità di un'interpretazione dell'art. 521, comma primo, cod. proc. pen. adeguata al *decisum* del giudice europeo, statuendo che la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato

anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice *ex officio*, posto che il principio incastonato nell'art. 111, secondo comma Cost., investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto commesso. Dunque, l'interpretazione "convenzionalmente orientata" porta il giudice comune a rinvenire contenuti *impliciti* dei principi costituzionali, la cui portata viene espansa ed alla luce dei quali è poi rivisitata l'applicazione delle relative norme processuali. È questo un esemplare paradigma euristico (cui sopra si accennava), attraverso il quale l'*inventio* giudiziale (in questo caso — per carità — opportuna ed assiologicamente ineccepibile) si sostituisce ad una tradizionale ermeneutica. Infatti, per un verso, è fortemente dubbio che lettera, origine storica e *ratio* dell'art. 111, secondo comma, Cost., obblighino a ritenere soggetta a contraddittorio anche *in sé* la (ri)qualificazione giuridica del fatto (posto che ad essere oggetto di contraddittorio è piuttosto la ricostruzione del fatto su cui si fonda la relativa qualificazione, non la decisione giudiziale in sé) ed è certo che il principio affermato dalla Corte Edu non è presente, neppure in modo embrionale, nel testo dell'art. 521 c.p.p. In forza di ciò che Emilio Betti definiva «conversione interpretativa (*Umdeutung*) con trasposizione nell'attualità» (*Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, II/1955, p. 792), l'interpretazione "convenzionalmente conforme" del giudice comune perviene al risultato della "migliore e più intensa tutela" dei diritti fondamentali, così attuando il già evidenziato progetto assiologico della Corte costituzionale. Nondimeno, lo si attua a spese di un tradimento: l'espansione della tutela, infatti, si attua attraverso un virtuoso "circolo ermeneutico", che prescinde dai profili di gerarchia delle fonti. Infatti, non soltanto si fornisce della norma interna un significato conforme al parametro interposto, ma, di più, si espande il valore di garanzia di una norma costituzionale — l'art. 111 Cost. — ricavando da essa una disposizione "nuova" (principio del contraddittorio per ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto) per renderla non soltanto "conforme" alla norma convenzionale, ma per assicurare la stessa intensità di tutela da quest'ultima prevista. Se, insomma, nella elaborazione della Consulta la norma convenzionale è soggetta ad un giudizio di compatibilità rispetto ad "ogni" norma della Costituzione, nella prassi giudiziale il rapporto sembra addirittura invertito: è la norma costituzionale che si espande e trova significati nuovi in ragione della norma convenzionale ed è la norma processuale interna a mutare la

propria portata precettiva in ragione della diversa assiologia attribuita al precetto costituzionale.

5. Il giudice comune di fronte al giudicato "ingiusto"

La vicenda Drassich è solo una sinòpia, il disegno preparatorio di un affresco che si annuncia assai più ampio: essa dimostra che la coabitazione tra Carta costituzionale e Convenzione va composta con meticolosa ostinazione e fruttuosa pazienza. Ciò è tanto più vero dopo che la Corte costituzionale ha enunciato, quale sanzione dell'eventuale disarmonia, la possibile rimozione del giudicato "ingiusto": in tale prospettiva, infatti, esiste una sorta di posizione di garanzia del giudice nazionale rispetto ad ermeneutiche che — armoniche con i postulati di Strasburgo — valgono a salvaguardare *pro futuro* il giudicato. Ne consegue che il "controllo di convenzionalità" da parte del giudice comune incrementa ancora di più la già radicata e tradizionale consapevolezza che, nell'ineliminabile dialettica tra *explicatio* ed *applicatio*, l'interpretazione giuridica contiene parti ineliminabilmente inventive, che si collocano tanto nella posizione delle premesse, quanto nello scioglimento dei nodi argomentativi centrali. Come acutamente nota, in altro contesto, Angelo Costanzo, «la ricerca delle soluzioni concrete obbliga spesso a reinterpretare i principi, a opporre lo spirito alla lettera della legge e a distinguere il punto di vista pragmatico, che tiene conto delle conseguenze risultanti dall'applicazione di una regola, dal punto di vista formalistico, che è quello della interpretazione tendenzialmente solo letterale della norma». Insomma, diviene assolutamente prevalente ed esaltata la "metodologia dei risultati", in forza della quale il giudice — lungi dall'essere solo un «giudice logico che compie operazioni rigorose e perfettamente controllabili su di un materiale certo» — percorre invece «l'elenco dei risultati possibili, sceglie 'il migliore' e motiva sulla base delle norme e dei metodi che conducono a quel risultato » (così G. ORRÙ, *La logica del ragionevole nel processo di convincimento del giudice*, in *Jus*, 1986, p. 111). Dove il "migliore risultato possibile" è innanzitutto quello che garantisce la tenuta della decisione finale e, perciò, la "giustizia" del futuro giudicato. L'ermeneutica giudiziale è, in breve, sempre più prospettica, pervasa e retta cioè dalla "logica della scelta attuale" in funzione della integrità futura del *decisum*: il giudice nazionale è chiamato a non rendersi cieco e sordo

rispetto al valore di “giustizia” dell’ermeneutica delle norme processuali, valore i cui contorni sono tracciati dalla Corte di Strasburgo.

La conferma di quanto sia letteralmente inventiva l’ermeneutica richiesta al giudice nazionale si trae guardando anche a valle: agli effetti pratici della pronuncia della Corte costituzionale n. 113 del 2011, a come si dovrà rendere operativa e concreta la revisione del “giudicato ingiusto”. Come in ogni “additiva di principio”, la Corte non ha introdotto una norma positiva, immediatamente applicabile, ma ha posto un “principio” che, sebbene debba essere attuato attraverso un successivo intervento del legislatore, deve costituire, entro certi limiti ed in via transitoria, un riferimento per il giudice nella decisione di casi concreti. Nel caso di specie, sono evidenti le enormi difficoltà affrontate dalla Corte già per elaborare e collocare il principio affermato: il riferimento alla revisione implicava infatti, in generale, un’opzione verso una *sedes* ed un istituto, rischiando così di condizionare fortemente il successivo intervento legislativo. Inoltre, il Giudice delle leggi era perfettamente consapevole della eccentricità della nuova ipotesi di revisione rispetto a quelle ora regolate, «volta specificamente a consentire [...] la riapertura del processo», i cui presupposti — inconciliabilità logica di due assunti *storici*, il cui contrasto emerge per fatti stabiliti da decisioni esterne a quella oggetto di denuncia (art. 630, lett. *a* e *b*, c.p.p.), per insufficiente conoscenza al momento della decisione (lett. *c*) o per effetto della provata condotta illecita (lett. *d*) — risultano assai diversi dalla violazione “processuale” dell’art. 6 della CEDU. Non senza considerare che il meccanismo della tradizionale revisione è finalisticamente orientato all’esito assolutorio (art. 631 c.p.p.), reputandosi iniqua la decisione, non il processo; laddove la “revisione” per violazione di norma CEDU esige solo la riparazione ad una violazione procedurale, emendata la quale, lo strumento è indifferente all’esito del giudizio. Tutto ciò rende ellittica (anche se, probabilmente, inevitabile) la collocazione del rimedio additivo nell’ambito dell’istituto della revisione: con la prudente avvertenza, da parte dello stesso Giudice delle leggi, che saranno poi i giudici comuni a trarre dal principio (generale) affermato «i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione». E sono proprio tali corollari a confermare ulteriormente che, dopo la sentenza Dorigo, l’ermeneutica giudiziale approda ad una svolta storica. Si potrà minimizzare la portata statistica del fenomeno, per affermarne l’esiguità e, dunque, la sostanziale irrilevanza fenomenica (è la posizione di G.

CANZIO, *Giudicato "europeo" e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale*, in AIC (*Rivista telematica*), 2011, 2, p. 1); ma non si potrà negare che, al di là dei numeri, è proprio la pronuncia della Corte a legittimare, in capo al giudice nazionale, una inusitata *inventio* interpretativa. Spetterà infatti al giudice convertire innanzitutto "l'ingiustizia" rilevata da Strasburgo quale causa di non equità del processo in vizio dell'atto processuale secondo le norme interne, al fine di poter procedere alla rinnovazione dell'atto processuale viziato. E non è affatto certo che la violazione rilevata dalla Corte di Strasburgo sia sempre suscettibile di una tale conversione, considerando anche il principio di tassatività delle nullità (su questo profilo, acute osservazioni in R. KOSTORIS, *La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne*, *ivi*, p. 11). Il giudice nazionale, pertanto, sembra stretto nella morsa o di considerare l'art. 178 c.p.p. etero integrato dall'art. 6 della Convenzione o di adottare una nozione assiologica-sostanzialistica di nullità, tale ritenendo anche quella determinata da un atto (che, benché tipico, sia) concretamente lesivo di una garanzia considerata dalla Convenzione. Insomma: la catena delle violazioni convenzionali e delle regole processuali interne può essere percorsa in entrambi i sensi (dall'una all'altra, indifferentemente) solo a condizione di mantenere l'identico valore precettivo: se, invece, difetta tale coincidenza (e, dunque, non ogni violazione è convertibile in vizio), al giudice comune è rimesso il non facile compito di "inventare" percorsi alternativi per collegare le due catene. Ma non basta. Qualità, grado, incidenza processuale della violazione rilevata dalla Corte di Strasburgo dovranno poi essere apprezzate dal giudice nazionale in funzione se non della riapertura del processo (posto che sulla violazione accertata dalla Corte di Strasburgo e sulla consequenziale sanzione di *restituito in integrum* si consolida il "giudicato convenzionale" senza margini di apprezzamento), certamente della effettiva incidenza della stessa sull'esito del giudizio. Spetterà, cioè, alla giurisdizione nazionale stabilire, ai fini della decisione finale (che non è obbligatoriamente di esito assolutorio), il grado di incidenza della prova viziata, ma anche quello della "contaminazione" della violazione sul residuo materiale probatorio. Anche in tal caso, il giudice comune sarà chiamato — in una sorta di giudizio di rinvio, ma con "principio di diritto" appena abbozzato — a fare sapienziale applicazione del principio *utile per inutile non viziatur*: salvaguardando il *decisum* sovranazionale, ma evitando, al contempo, che esso — nell'impossibilità di celebrare

nuovamente l'intero giudizio — faccia venir meno le esigenze della giurisdizione nazionale. In breve, un compito titanico, poiché non risultano neppure pallidamente tracciate le linee essenziali di tale percorso decisorio.

6. Congedo

Se non è offensivo per problematiche così complesse avanzare una considerazione conclusiva, essa non può che sostanziarsi in un'ipotesi storica. Come il "controllo di costituzionalità" diffuso ha richiesto, dai primi anni '60 del secolo passato, un progressivo affinamento, in capo ai giudici comuni, di sensibilità istituzionali e culturali, di consapevolezza del ruolo professionale, di specializzazione giuridica — ma anche percezione del "limite" e del delicato equilibrio della propria funzione —, allo stesso modo il "controllo di convenzionalità" richiederà da parte dei giudici, in un prossimo arco storico di durata non pronosticabile, generosità e fatiche, sacrifici e consapevolezze del tutto simili al passato.

Ma, come per il passato, i frutti non tarderanno a generarsi.

PIERO GAETA

*Sostituto procuratore generale
presso la Corte di cassazione*

